

Il nuovo Assegno Elettronico e l'opportunità del Deposito da Remoto (RDC) in Italia

di Francesco Grasso

SETTEMBRE 2018



SOMMARIO

1. Introduzione al tema.....	4
2. L'Assegno diventa Elettronico; l'esempio americano.....	6
3. Il Deposito da Remoto (RDC).....	7
4. L'iniziativa italiana.....	8
5. Vantaggi della CIT: Efficienza e Sicurezza.....	10
6. Estendere la CIT ai clienti: i punti aperti	11
7. Conclusione; i benefici dell'RDC	13

Il presente articolo fa parte degli Atti del Convegno

I servizi di pagamento nell'era della digitalizzazione:
innovazione tecnologica, esigenze della clientela e regolazione

Taormina (ME), 15-16 febbraio 2018

in corso di pubblicazione nella Collana "I Diritti Economici"
diretta dal Prof. Mauro Giusti – casa editrice CEDAM

----- *Con il contributo dell'Università degli Studi di Messina* -----

1. INTRODUZIONE AL TEMA

In uno scenario economico ormai pienamente orientato ai pagamenti elettronici e ai processi digitali senza l'uso di carta (*paperless*), e che si allontana progressivamente dai supporti fisici in genere (migrando dai contanti alla carta plastica, ai pagamenti via smartphone, fino a ipotesi discutibili di chip sottopelle), la sopravvivenza ostinata di uno strumento che sa di «antico» come l'assegno, nonché l'attenzione che ancora riceve nel panorama degli odierni processi bancari, possono senz'altro destare curiosità.

Dato che buona parte delle economie mondiali – e in particolare molte fra le più avanzate – non si serve dell'assegno ormai da tempo, ci si potrà anche chiedere perché quelle in cui ancora circolano in quantitativi rilevanti non decidano di sbarazzarsene con un approccio dirigitico, sia esso di tipo impositivo (“da questa data non verranno più accettati gli assegni” – come già fanno molti esercizi commerciali per scelta propria), oppure tramite disincentivazione economica (“gli assegni sono ancora ammessi, ma soggetti a una commissione di gestione pari a X”).

Nel 2009 il governo britannico programmò la fine dell'assegno con scadenza ottobre 2018, salvo ritirare la propria decisione qualche anno dopo, constatando che nessuna alternativa praticabile sarebbe riuscita a prenderne il posto nei suoi ambiti di elezione (ad esempio le donazioni agli enti caritatevoli). Sempre nel 2009 il Canada rinunciò al proprio progetto di dematerializzazione (TECP – *Truncation and Electronic Cheque Presentment*) a causa di ritardi e complicazioni, sobbarcandosi uno spreco di centinaia di milioni di dollari già investiti in analisi e fasi preparatorie, per poi riesumare l'iniziativa pochi anni più tardi, allorché il Paese si rese conto che il volume residuo di assegni ancora in circolazione, unitamente alle immensa superficie del paese, avrebbero comunque giustificato anche un'iniziativa intrapresa come ripensamento tardivo. Il Regno Unito ha poi fatto altrettanto, procedendo anch'esso a pianificare il proprio progetto di ottimizzazione dei processi di compensazione basato sulla dematerializzazione del titolo, in netto ritardo rispetto ad altre economie importanti. Similarmente, come vedremo, l'Italia.

Le istituzioni finanziarie, dal canto loro, in maggioranza non sembrano intenzionate a restringere il ventaglio delle opzioni di pagamento messo a disposizione dei clienti, preferendo lasciare loro piena libertà e offrendo casomai qualche incentivo per orientarli verso i metodi e le tecnologie più innovativi (incentivi peraltro non sempre necessari, tant'è vero che i pagamenti via carta, pur soggetti a restrizioni, plafond e commissioni assai sgradite agli esercenti, sono in continua crescita). In questo contesto l'assegno, in alcune economie, declina con tale lentezza da giustificare anche tardivamente iniziative – sia sul piano normativo sia tecnologico – miranti a renderne più efficiente ed economica la gestione.

I dati della Banca d'Italia raccontano che nell'ultimo decennio l'assegno è stato protagonista di un costante declino nei volumi – da oltre 380 milioni ai circa 250 nel 2013, fino ai 186 milioni del 2016 – accompagnato da una sostanziale conferma o perfino una leggera crescita degli importi medi (2575 € nel 2016, rispetto a 2306 € nel 2013).

A livello europeo la Francia resta il primo paese per uso di assegni (e il secondo utilizzatore al mondo dopo gli Stati Uniti¹), con oltre il 10% dei pagamenti non-cash corrisposti per assegno nel 2016, un volume totale vicino ai 2 miliardi di pezzi e – naturalmente – un importo medio intorno ai 500 €², di molto inferiore a quello italiano. In Francia si utilizzano circa i 7/10 degli assegni scritti nell'intera Europa e gli unici altri due paesi europei dove la percentuale di assegni è a doppia cifra sono Malta (17,8%) e Cipro (15,3%)³, economie molto piccole. Regno Unito e Italia tuttavia, dove tale percentuale si è più che dimezzata dal 2012 al 2016, curiosamente si apprestano *oggi* a digitalizzare i propri processi. Sarà dunque la Francia a fare eccezione in questo quadro, attendendo pazientemente che i volumi scendano a livelli poco rilevanti, senza intraprendere un progetto nazionale di digitalizzazione?

¹ Gli USA restano il maggiore utilizzatore di assegni a livello mondiale, con circa 2/3 dei volumi totali, oltre 19 miliardi di pezzi scritti nel 2015, con un declino in rallentamento e importo medio in crescita (Fonte: 2016 Federal Reserve Payments Study + AFP Electronic Payments Survey).

² Dati Banque de France, <https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/le-cheque-a-encore-des-annees-d-existence-devant-lui-720790.html>

³ Dati BCE del 2016.

2. L'ASSEGNO DIVENTA ELETTRONICO; L'ESEMPIO AMERICANO

Cosa si intende, riferendosi all'assegno, quando si parla di dematerializzazione, digitalizzazione, o *compensazione basata su immagine*? Si tratta dell'introduzione di una normativa grazie alla quale – in modi spesso simili ma non identici da paese a paese – si stabilisce di dare *valore legale* all'immagine digitale dell'assegno in sostituzione del documento cartaceo (titolo di credito, ossia incorporante un credito nel proprio aspetto materiale, secondo il Codice Civile italiano; ma non in tutte le giurisdizioni) e si *dà facoltà* ovvero si *prescrive* alle Banche di utilizzare tale immagine – acquisita secondo determinate regole tecniche – nell'ambito di processi e per effettuare controlli che richiedevano il documento fisico con la normativa preesistente.

Nel caso statunitense, che fa scuola non perché sia stato il primo nel mondo (paesi piccoli come Qatar e Singapore, fra gli altri, lo hanno preceduto) bensì per i volumi in gioco e il successo clamoroso dell'iniziativa, l'assegno non è un titolo di credito, bensì una sorta di *ricevuta*; con la normativa preesistente veniva persino restituito al firmatario, per posta, al termine del processo di compensazione, anziché custodito dalle Banche a norma di legge come avviene in Italia.

La normativa *Check Clearing for the 21st Century Act* (detto comunemente «Check 21»), pubblicata il 28 ottobre 2003 ed entrata in vigore un anno più tardi, ha avviato la *image-based check truncation* (compensazione basata su immagine) con un modello «dal basso», ossia su base volontaria per le banche, concretizzatosi normativamente come *autorizzazione a* (e non obbligo di) digitalizzare l'assegno, e lasciando al mercato il compito di penalizzare chi tardava ad adeguarsi, confidando che lo svantaggio economico sarebbe servito da stimolo all'adeguamento – come infatti accadde. Alle banche *trattarie* americane non si impose *tout-court* di accettare i dati già in digitale risultanti dalla digitalizzazione presso le banche *negoziatrici* per attivare i pagamenti; si impose però a quelle che non volessero adeguarsi a operare senza carta, o semplicemente non fossero ancora pronte, di accettare di lavorare con una *riproduzione* dell'assegno, stampata (obbligatoriamente da parte di una *banca*) a partire dall'immagine scansata dell'originale e dai dati da essa ricavati⁴.

Ciò bastò a innescare un circolo virtuoso: la maggioranza delle banche, avendone facoltà, iniziò ben presto a digitalizzare gli assegni in entrata, come negoziatrici⁵; a ruota, si adeguarono progressivamente ad accettare il flusso digitale come trattarie, per non ritrovarsi operativamente ed economicamente svantaggiate, dovendo ancora processare gli assegni cartacei (o le loro riproduzioni prodotte secondo la norma *Check 21*), rispetto a quante lo

⁴ Il documento descritto è chiamato IRD (*image replacement document*), o più semplicemente *substitute check*, «assegno sostitutivo». È oggi praticamente in disuso dal momento che la quasi totalità delle Banche accetta ormai di lavorare con le immagini (ciò che non si volle imporre dall'inizio per via normativa).

⁵ La società di studi *Celent* (RETAIL BANKING CHANNEL SYSTEMS IN NORTH AMERICA, di Bob Meara, gennaio 2015) ha rilevato mediante sondaggio che nel 2014 circa il 49% delle banche aveva già implementato la digitalizzazione allo sportello e il 35% lo aveva pianificato o valutato. Teniamo conto che buona parte delle banche che non aveva ancora un sistema di scansione allo sportello ne aveva comunque uno in retrospostello (back-office – assegni raccolti da diversi sportelli e processati e «quadrati» a fine giornata o nei tempi morti), e spesso utilizzava ATM con funzionalità di deposito mediante immagine (52% già equipaggiate, 19% in pianificazione o valutazione).

avevano fatto prima di loro. Nel giro di pochi anni lo scambio di file digitali si diffuse a pressoché tutti gli istituti finanziari, mentre la movimentazione fisica degli assegni e la stampa delle loro riproduzioni divennero rare ed eccezionali.

Il modello americano fece scuola e venne adottato, con le varianti del caso, in numerosi altri paesi: India, Brasile, numerosi paesi di Medio Oriente ed Asia, e più recentemente in Australia e Canada, paesi anch'essi di matrice anglosassone e geograficamente estesi (caratteristica che amplifica i benefici della compensazione via immagine).

3. IL DEPOSITO DA REMOTO (RDC)

La normativa americana fece ben di più che velocizzare e migliorare la gestione dell'assegno fra banca e banca: trasmise i risparmi e le efficienze portati dalla digitalizzazione fino a chi gli assegni li riceveva (e scriveva), ossia i clienti delle banche stesse, a partire dalle aziende. Ciò avvenne con la diffusione del *deposito da remoto* (RDC – *Remote Deposit Capture*), un servizio altamente innovativo che grazie al *Check 21* decollò ancora più rapidamente che non la digitalizzazione allo sportello bancario. In altre parole ci si occupò da subito dell'«ultimo miglio» che separa chi riceve un assegno in pagamento per un prodotto o servizio e la filiale bancaria o l'ATM fino ad allora necessari a portare a compimento il deposito sul conto, e lo si fece in un momento in cui la diffusione dei servizi bancari online era già notevole, ma ovviamente inferiore ai livelli odierni.

Oggi gran parte delle operazioni bancarie – tanto quelle informative o di consultazione quanto quelle dispositive – possono comodamente svolgersi via canale web, o addirittura in mobilità mediante smartphone o tablet. Dato che l'assegno si riduce in ultima istanza a un flusso elettronico, rimanere legati alla presentazione fisica è visto come uno scomodo anacronismo da parte delle aziende, specie quelle appartenenti ai settori economici dove il titolo risulta ancora diffuso (in Italia si tratta soprattutto di concessionari auto, medici, notai e professionisti, *cash & carry*, credito al consumo, mobilifici e altri ancora); onere però che resta ostinatamente in vigore fintantoché non si introducono e diffondono una o più nuove procedure, giuridicamente sostenibili, che consentano a banche e clienti di affrancarsi, per così dire, dalla gestione tradizionale della cosiddetta *materialità* – termine spesso usato per indicare i documenti cartacei nell'ambito delle discussioni sulla loro digitalizzazione.

Il deposito da remoto consente appunto al cliente finale della banca di gestire l'assegno in maniera autonoma (e proprio in quanto autonoma, innovativa), processandolo, conservandolo e addirittura – al momento opportuno – distruggendolo, in accordo con la banca che offre il servizio stesso e nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti.

4. L'INIZIATIVA ITALIANA

L'iter della «CIT» italiana – *Check Image Truncation*, ossia (come detto) compensazione basata su immagine – è stato alquanto travagliato, in quanto dal *Decreto-Legge n.70 del 13 maggio 2011* che ha dato il via all'iniziativa (originata da uno studio dell'ABI che risale addirittura al 2006) sono occorsi ben sette anni⁶ per arrivare alla piena operatività – limitatamente alla tratta interbancaria, che ne è sempre stato l'obiettivo primario – nell'estate del 2018.

In Italia già dal 1993 vigeva la *check truncation* basata su lettura e trasmissione della *codeline magnetica*, frutto di un accordo interbancario emanato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), mentre cuore della normativa dell'assegno restava il Regio Decreto del 1933 (detto «*Legge Assegno*»)⁷, col quale la nuova iniziativa basata sull'immagine digitale ha dovuto misurarsi e che viene novellato dalla nuova normativa, la quale vi introduce la presentazione degli assegni bancari e circolari al pagamento in forma elettronica.

Mentre prima del 1993 tutti gli assegni, a prescindere dal loro importo, venivano scambiati fisicamente fra banche tramite le stanze di compensazione, l'accordo suddetto ha consentito il *troncamento* presso la banca negoziatrice – che da allora ha iniziato a trattenere il titolo fisico e a conservarlo a propria cura per i dieci anni previsti dal Legislatore – degli assegni fino a una certa *soglia di importo*, inizialmente espressa in milioni di Lire e più tardi aggiornata a 5000 Euro⁸. Gli assegni superiori a tale soglia hanno invece continuato ad essere scambiati in stanza e recapitati fisicamente alle banche trattarie per consentirne la verifica puntuale (laddove per quelli sotto-soglia si riteneva sufficiente, salvo contestazioni, fondi mancanti o altri disguidi, la verifica effettuata dalla negoziatrice).

La normativa CIT si innesta su questo modello intermedio e lo innova introducendo l'immagine digitale dell'assegno – detta *copia informatica* – nel ruolo rivestito fino ad allora dal documento fisico. La copia informatica sostituisce quest'ultimo nel processo, e la banca negoziatrice resta responsabile della regolarità di tale sostituzione in quanto incaricata della nuova forma di troncamento, più avanzata della precedente perché estesa alla piena digitalizzazione del titolo (effettuata tramite dispositivi idonei), anziché limitata alla semplice lettura della linea magnetica come in precedenza. A questo proposito il nuovo comma 2, aggiunto all'art. 66 del Regio Decreto suddetto, stabilisce che *le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono, a ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale*.

⁶ Al citato Decreto-Legge, convertito con modificazioni nella *Legge 12 luglio 2011 n.106*, segue il Decreto Attuativo del MEF (Ministero dell'Economia e Finanze) nel 2014, il Regolamento e Allegato Tecnico di Banca d'Italia (consultazione nel corso del 2015, pubblicazione su G.U. nel 2016) e infine all'operatività vera e propria che inizia il 29 gennaio 2018, con 246 intermediari aderenti, per poi estendersi alla generalità degli Istituti Bancari nei mesi successivi.

⁷ Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 – «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia».

⁸ Con l'entrata in vigore della normativa CIT – a partire dal 29 gennaio 2018 – la soglia è stata alzata nuovamente, portandola a 8000 Euro.

Con le nuove disposizioni il cosiddetto «doppio binario», che imponeva alle banche di gestire in maniera differente gli assegni bancari sotto-soglia nonché i circolari, rispetto a quelli di importo più elevato (sopra-soglia, oggi quelli superiori a 8000 Euro), viene conservato; ma laddove la normativa preesistente prevedeva lo scambio di documenti fisici – in maniera sistematica per gli assegni sopra-soglia e in via eccezionale (solo in caso di contestazioni o incertezze) per quelli sotto-soglia e i circolari –, si ricorrerà invece allo scambio di *file digitali* contenenti, unitamente alle altre informazioni necessarie al deposito, la copia informatica fronte e retro del documento.

L'immagine dell'assegno viene oggi acquisita dalla banca negoziatrice secondo regole tecniche ben precise, frutto di anni di confronti e tavoli tecnici in ambito ABI e Banca d'Italia, e successivamente conservata a norma, mentre per gli assegni fisici l'obbligo di conservazione scende col nuovo sistema da dieci anni a soli sei mesi – durata che resta da osservare anche in caso di delega della fase di digitalizzazione ai clienti della banca mediante il *deposito da remoto* suddetto⁹ – trascorsi i quali sarà sempre la sua copia per immagine a dispiegare eventuali effetti residui.

Dall'applicazione della normativa CIT, che oggi finalmente consente la presentazione dell'assegno al pagamento in modalità esclusivamente elettronica, è previsto il sistema bancario italiano ottenga notevoli risparmi e un miglioramento dell'efficienza operativa, specie se si considera che il costo unitario per gestire ogni titolo tendeva, col vecchio sistema basato sullo scambio fisico (pur in via eccezionale, in base alla *truncation* del 1993), ad aumentare di anno in anno a causa della diminuzione dei volumi complessivi.

⁹ Nel sistema americano la durata della conservazione fisica del documento, delegata ai clienti della banca in caso di RDC, non viene fissata dalla normativa ed è invece stabilita contrattualmente fra banca e cliente, di solito prevedendo un termine che va da alcune settimane fino a pochi giorni; sorprendentemente la normativa *Check 21* lascia ben quaranta giorni al cliente per contestare l'operazione – un lasso di tempo nel quale l'assegno fisico è possibile sia già stato (legalmente) distrutto.

5. VANTAGGI DELLA CIT: EFFICIENZA E SICUREZZA

Non si tratta solo di spostare dati anziché carta, già di per sé vantaggio piuttosto evidente: grazie alla digitalizzazione gran parte delle informazioni contenute nel titolo cartaceo si possono estrarre in modo automatizzato via software, risparmiando su tempi, processi e rilavorazioni, o almeno si può approfittare della scansione per coadiuvare il cassiere sulle verifiche di completezza (avvenuta compilazione di tutti i campi necessari, firma e girata sul retro) che gli competono in quanto investito dalla banca negoziatrice di una fondamentale funzione di controllo e filtraggio.

La tecnologia, inoltre, consente di erigere efficaci *barriere antifrode*, tali da far superare reticenze e timori legati alla digitalizzazione stessa.

Il nuovo formato di assegno italiano, predisposto per la CIT e ormai utilizzato da tutte le banche (che naturalmente restano obbligate ad accettare assegni di formato vecchio, ancora in uso presso i clienti per molti anni a venire), conferma la codeline magnetica CMC7 come prima e fondamentale barriera *anticontraffazione* (gli assegni fraudolenti fotocopiati da mani poco esperte spesso non adottano un livello di magnetismo sufficiente a consentire una lettura efficace), una cui porzione viene riproposta come ridondanza sia in font ottico OCR, sia soprattutto come *stringa microforata*, che ha un duplice vantaggio: quello di essere assai difficile da riprodurre e quello di legare in maniera non equivoca fra loro le immagini fronte e retro dello stesso assegno, acquisite in un unico passaggio su un dispositivo (scanner) apposito, le quali appariranno perfettamente speculari nella porzione ove è presente la stringa stessa (ricordiamo che il retro dell'immagine deve includere la *girata* di chi versa).

Contro l'*alterazione* in senso fraudolento dell'*assegno fisico* il nuovo formato ha introdotto un *codice bidimensionale Datamatrix* che la banca negoziatrice legge all'atto della presa in carico, mentre la trattaria lo potrà utilizzare per una verifica – in base a codici o algoritmi solo ad essa noti – che l'assegno sia autentico, ossia sia stato effettivamente da essa prodotto e consegnato a uno dei propri clienti perché ne facesse uso legittimo; ciò non protegge dall'*alterazione* dei campi manoscritti (data, beneficiario, firma, ecc.), ma costituisce nondimeno un indubbio passo avanti rispetto al formato preesistente, il quale esponeva la banca trattaria all'eventualità di dover pagare un assegno fraudolentemente tratto su un proprio conto, senza aver modo di avvedersene.

Infine contro l'*alterazione* successiva delle immagini digitalizzate (copie informatiche), la banca negoziatrice è tenuta ad apporre la propria *firma digitale*, assicurandone, come abbiamo visto, la conformità all'originale (cartaceo)¹⁰.

¹⁰ Un'ulteriore tipologia di frode, assai diffusa in Italia, che invece la nuova normativa non è in grado di prevenire è il *furto di identità*: il malintenzionato compie una frode sull'identità del beneficiario (ad es. mediante un documento falso) per appropriarsi di un assegno, anche autentico e non alterato, che è riuscito a intercettare. Secondo uno studio di *Frontex* del 2017 l'Italia è al secondo posto in Europa (dopo la Romania) per il fenomeno delle carte di identità contraffatte, soprattutto a causa dell'intrinseca debolezza e alterabilità della sua versione cartacea, ancora assai diffusa fra la popolazione.

6. ESTENDERE LA CIT AI CLIENTI: I PUNTI APERTI

Risulta però piuttosto evidente come il nuovo processo interbancario appena presentato – che prevede che solo *dalla presentazione al pagamento in poi* l'assegno possa abbandonare la propria materialità – sia in grado di portare benefici e risparmi esclusivamente alle banche, che hanno fortemente investito per creare i nuovi canali informatici, mentre per la clientela le modalità di presentazione restano immutate. Per consentire il *deposito da remoto*, descritto come la possibilità per i clienti – innanzitutto *business*, ma senza escludere una possibile estensione all'ambito *consumer* (la cui attrattività commerciale per le banche sarebbe però tutta da dimostrare) – di presentare l'assegno alla banca in modo innovativo, mediante *online banking* o *app* mobile, direttamente in forma digitale, occorre confrontarsi con due aspetti sui quali la nuova normativa non è del tutto chiara – all'apparenza volutamente, forse per lasciare una porta aperta verso la nuova applicazione senza doversi occupare da subito e in dettaglio delle sue implicazioni pratiche, e lasciando dunque implicitamente alle banche più lungimiranti e commercialmente aggressive il compito di dipanare i dubbi di natura giuridica mediante soluzioni concrete che fungano da apripista, nonché da modello per le loro omologhe più prudenti.

Il primo quesito riguarda la *possibilità di delega* da parte della banca negoziatrice della propria funzione di guardiano (vero e proprio *gatekeeper*) della funzione di digitalizzazione. L'art. 6, comma 1, del Decreto MEF (2014) che segue il Decreto-Legge del 2011 stabilisce che «il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l'immagine dell'assegno». Dunque la possibilità di esternalizzazione (che avverrebbe verso un'azienda-cliente, o verso un soggetto terzo incaricato di servirla) viene dichiarata in modo esplicito. Anche il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia nel 2016 prevede, all'art. 17, la possibilità di delegare a terzi tutte le fasi del processo¹¹.

Resta però aperta la questione della *firma digitale* che, come previsto dalla normativa, la negoziatrice stessa appone per assicurare la conformità delle copie informatiche agli originali (cartacei). Secondo il Regolamento della Banca d'Italia, «La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore.» (Art. 3, comma 1). E la stessa Banca d'Italia, durante la fase di consultazione, in risposta a un quesito puntuale ha escluso che la firma digitale possa appartenere direttamente al cliente che presenta l'assegno all'incasso.

Le banche che per prime si dichiarano intenzionate a predisporre offrire un servizio di RDC alla propria clientela aziendale sembrano perlopiù convergere su una soluzione di *firma digitale massiva*, apposta dalla stessa banca negoziatrice su un aggregato di dati di assegni presentati dai clienti dopo averli acquisiti mediante una specifica *applicazione software*

¹¹ L'Allegato Tecnico del Regolamento precisa all'art. 7 che a tal fine «gli intermediari devono precisare, per ciascuna delle attività esternalizzate, i servizi che saranno forniti da ciascuno di essi, assicurandosi che, per ciascuna attività, sussistano procedure tecniche e organizzative tali da garantire adeguati livelli di affidabilità, efficienza e sicurezza nonché, ove necessario, la sussistenza dei poteri di firma.»

fornita dalla banca stessa¹², la quale replica – se non addirittura intensifica – i livelli di sicurezza utilizzati in filiale o presso gli ATM. Con questo accorgimento tecnico ci si apre la strada per un compromesso pratico che lasci la firma in capo alla banca, come la normativa richiede, consentendole nel contempo di delegare al cliente la fase operativa della digitalizzazione, e garantendosi un livello di sicurezza tale da metterla al riparo da remore sull'apposizione della firma stessa. Ciò avviene grazie alle sicurezze incluse nel software consegnato al cliente, nonché mediante un *contratto* apposito che specifichi chiaramente le responsabilità e gli obblighi di quest'ultimo nell'utilizzo del servizio RDC. Una volta firmati digitalmente dalla banca negoziatrice, i dati entreranno nel flusso interbancario come se fossero stati presentati presso una delle sue filiali e presi in carico da un cassiere suo dipendente.

Giunti a questo punto si incontra il secondo scoglio, quello relativo alla gestione della *materialità*, perché gli assegni depositati da remoto sono per definizione ancora presso il cliente, il quale ha aderito al servizio RDC proprio per porre fine all'incombenza di doverli presentare in filiale!

Il termine di conservazione del titolo originale per sei mesi dal termine di presentazione, coincidente con il termine di prescrizione dell'azione di regresso del portatore contro giranti, traente e altri obbligati, a giudizio dell'Avv. Giampaolo Conforti – uno dei massimi esperti italiani di normativa sull'assegno – appare sufficiente per le esigenze di contenzioso che si dovessero presentare (anche considerato che oramai il formato «non trasferibile» ha spodestato il «libero», da alcuni anni fornito dalle banche solo su richiesta e soggetto a imposta, per cui vanno quasi a sparire le azioni di regresso tra i diversi obbligati), e una volta distrutto sarà comunque a lungo disponibile la copia informatica, da conservare per dieci anni.

Il citato art. 17 del Regolamento della Banca d'Italia elenca fra le attività esternalizzabili da parte degli intermediari bancari anche la *conservazione* e la *distruzione* dei titoli cartacei, ma su questo importante aspetto le banche mostrano orientamenti piuttosto divergenti. Alcune banche preferiscono richiedere al cliente RDC di consegnare comunque la materialità in filiale o in cassa continua, aggregando gli assegni di più giorni e senza fretta, avendo esse comunque la possibilità di avviare il deposito sul circuito interbancario non appena le immagini ricevute dai clienti siano state verificate e firmate digitalmente. Altre ritengono che con un adeguato impianto contrattuale possano essere le stesse aziende a fungere da archivio per i sei mesi richiesti – sempre che non siano le aziende stesse a volersi liberare da questa incombenza, indicando di preferire la prima opzione.

Se poi fra banca e cliente è previsto il ruolo di un *service* (o *consorzio*) per l'erogazione del servizio RDC – chiamato a svolgere funzioni quali: hosting sui propri server del software specializzato e del database dei dati degli assegni, eventuale integrazione del software stesso nella piattaforma corporate banking fornita alla banca per i clienti business, conservazione a norma delle immagini, supporto help desk ai clienti, supporto all'installazione e manutenzione degli scanner, ecc. –, tale soggetto sarà con tutta probabilità già strutturato tecnicamente nonché autorizzato dalla banca stessa a occuparsi anche dell'archiviazione fisica dei titoli cartacei, funzione che i *service* hanno svolto (o delegato a loro volta) per decenni mentre era in vigore un obbligo di conservazione ben più lungo. Si tratterà dunque

¹² L'intenzione di utilizzare la firma digitale massiva è stata constatata presso potenziali clienti da parte dell'azienda *Panini SpA* di Torino, che segue da vicino l'evolversi di questa importante opportunità commerciale in quanto produttrice di scanner specializzati per assegni.

di trovare il modo perché i clienti RDC facciano pervenire la materialità al service stesso – consegna che può comunque avvenire senza fretta, in quanto la disponibilità del documento fisico *non è più* condizione necessaria affinché la negoziatrice possa attivare il flusso interbancario che termina con il pagamento e il deposito.

7. CONCLUSIONE; I BENEFICI DELL'RDC

I vantaggi complessivi – e a questo punto estendibili anche ai clienti delle banche, grazie al servizio RDC – di una dematerializzazione e lavorazione automatizzata dell'assegno vanno dunque considerati nel quadro dell'esternalizzazione ed eventuale sub-esternalizzazione delle funzioni coinvolte, che può senz'altro ritenersi già supportato sul piano normativo: da un lato il deposito da remoto *non* ha superato l'esame della consultazione alla quale ha sottoposto il suo Regolamento tecnico la Banca d'Italia, che ha voluto mantenere le disposizioni all'interno della tratta interbancaria; d'altro canto è altrettanto vero, tuttavia, che sia MEF che Banca d'Italia ammettono l'esternalizzazione delle attività necessarie affinché tale servizio possa essere offerto alla clientela – *generazione dell'immagine, invio all'incasso, conservazione e distruzione del cartaceo* – e che le norme generali della Vigilanza prevedono a loro volta la delega ai fornitori di talune funzioni aziendali e la loro sub-delegabilità. Manca invece ancora una verifica giurisprudenziale, la quale verosimilmente richiederà una certa rampa di diffusione dell'RDC per poter prendere forma.

Affinché il servizio si diffonda in modo tale da rendere palpabili ed evidenti i benefici per l'intero sistema economico, si rende sicuramente necessaria una revisione normativo-contrattualistica del rapporto fra banca e cliente che specifichi i doveri di quest'ultimo per ciò che riguarda le fasi di lavorazione del titolo che la banca è intenzionata a delegargli (o un ulteriore intermediario a subdelegargli). Gli eventuali ulteriori rischi residui si potranno poi affrontare a livello di copertura assicurativa. È ampiamente prevedibile, in ogni caso, che il ricorso al reperimento e alla visione dell'assegno fisico nei sei mesi di disponibilità prevista risulterà comunque più che eccezionale, dato che nell'abito CIT anche la levata (di per sé infrequente) del protesto o della constatazione equivalente possono avvenire in via telematica, sulla base dell'immagine dell'assegno¹³. Ed è cosa nota che l'eventualità del protesto costituiva la motivazione principale per il preesistente obbligo di conservazione decennale.

Volendo, infine, esplicitare tali benefici per i diversi soggetti interessati, è evidente che nel momento in cui i clienti aziendali inizieranno a depositare gli assegni dal proprio ufficio, le banche risparmieranno su un processo normalmente ritenuto oneroso, si differenzieranno dalla concorrenza grazie a un servizio di sicuro interesse innanzitutto per i clienti dei menzionati settori economici *check-intensive*, ed elimineranno i vincoli geografici imposti dal desiderio di prossimità del canale fisico.

¹³ Il nuovo art. 31, co.3, della Legge Assegni, introdotto dal citato D.L. 70/2011, stabilisce che «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica».

Ciò probabilmente porterà alla chiusura di numerosi conti correnti business tenuti in vita unicamente per la comodità di depositare gli assegni nella filiale più comoda da raggiungere, fidelizzando le aziende alle banche che hanno offerto loro il servizio RDC. Il consolidamento delle relazioni bancarie si va ad aggiungere al beneficio principale e più evidente per le *aziende* stesse: il risparmio di tempo e la totale flessibilità di orario, tanto più rilevante quanto più l'impresa è piccola e oberata dalla gestione quotidiana degli assegni da versare e versati. Di questi ultimi si troverà a disposizione un archivio digitale praticamente in «automatico», anziché doversi destreggiare con fotocopie e archivi ingombranti, e beneficerà di notifiche quasi immediate di eventuali impagati, come funzionalità inclusa nel software utilizzato.

Infine, eliminando una motivazione per gli spostamenti urbani, c'è da considerare anche una componente *ambientale*, in quanto i documenti fisici saranno trasmessi – laddove ancora necessario – con frequenza minore rispetto al passato e modalità meno impattanti.

Grazie a un'applicazione intelligente di tecnologie già ampiamente disponibili, la normativa CIT inaugura anche in Italia una gestione decisamente moderna dell'assegno, il quale diventa a pieno titolo uno strumento di pagamento *elettronico* che, pur conservando la propria apprezzata immediatezza e praticità, consente nel contempo di sposare efficienza e sicurezza¹⁴ e di contribuire a un più ampio rinnovamento dei canali bancari, tanto fisici quanto a distanza.

¹⁴ Negli Stati Uniti la frode di *doppia presentazione*, la più temuta in ambito RDC, è molto rara (3 assegni su 10 000 nel 2016 – fonte RDC.com). Inoltre i dati della Federal Reserve mostrano che a oltre dieci anni dall'entrata in vigore del *Check 21*, le frodi su assegno sono: in *diminuzione*; inferiori per *numero* a quelle su carta (debito/credito) e su ACH (metodo di pagamento assimilabile al RID italiano); inferiori per *valore* a quelle su carta di pagamento; con *importo medio inferiore* al valore medio dell'assegno.

Fondata a Torino nel 1945, da oltre settant'anni Panini produce, distribuisce e supporta prodotti e soluzioni avanzate per l'acquisizione e la dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento in filiale, in back-office e da remoto, concretizzando la propria expertise tecnico-progettuale in un portafoglio altamente innovativo e in costante evoluzione, ormai un riferimento sul mercato grazie a oltre un milione di installazioni in tutto il mondo.

L'Azienda offre un'ampia gamma di soluzioni per molteplici campi applicativi: assegni, bollettini postali, avvisi di ricevimento, buoni pasto, biglietti di lotteria e vari tipi di coupon. In ambito bancario gli scanner Panini sono indicati per l'acquisizione e il deposito di assegni e documenti vari allo sportello, per le applicazioni di back-office di filiale e per il deposito da remoto (Remote Deposit Capture)

Panini opera a livello mondiale e dispone di filiali negli Stati Uniti e in Brasile.



Panini S.p.A.

Via Po, 39 – 10124 Torino +39.011.8176011

panini.marketing@panini.com

www.panini.com